

Milano, 20 maggio 2020

**DL n. 34 del 19 maggio 2020, noto come “Decreto Rilancio”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020, S.O. n. 21/L.**

In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il DL Rilancio interviene in diversi ambiti, in modo trasversale; qui di seguito le principali misure in materia fiscale di interesse per le imprese.

***Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP***

**Soggetti destinatari**

- le imprese, con un volume di ricavi non superiore a € 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (p.i. 2019).

**Disposizione**

La norma prevede che non siano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (p.i. 2019 per gli esercizi solari) né della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 (p.i. 2020 per gli esercizi solari), che rimane altresì esclusa dal calcolo dell'imposta da versare a saldo. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

***Art. 25 Contributo a fondo perduto***

**Soggetti destinatari**

- le imprese, con un volume di ricavi non superiore a € 5 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi nel periodo d'imposta precedente (p.i. 2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- i soggetti, anche in assenza dei requisiti di cui sopra, che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020 e ai soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27,

38 o 44 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

### Disposizione

L'ammontare del contributo a fondo perduto (e non tassato ai fini delle imposte sui redditi) è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

### Procedura

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano Istanza esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediario) all'AE. con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa (come sarà definita con Provvedimento AE).

Il contributo sarà corrisposto dall'AE mediante accredito diretto in conto corrente bancario intestato al soggetto beneficiario.

Qualora, successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto cessi l'attività, il contributo può essere oggetto di recupero da parte dell'AE.

## ***Art. 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito***

### Soggetti beneficiari

- le imprese, con un volume di ricavi non superiore a € 5 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (p.i. 2019);

- le strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente;
- alla condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

### Disposizione

Spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta, in caso di *contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda*, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni versati nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, alla condizione che i locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile in compensazione (senza applicazione dei limiti) successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il soggetto avente diritto al credito, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente in compensazione (senza applicazione dei limiti) a decorrere dal mese successivo alla cessione.

### ***Art. 26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni***

La misura è finalizzata al rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una riduzione dei ricavi a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Le misure si concretizzano nella previsione di "crediti d'imposta" e nell'istituzione di un "Fondo Patrimonio PMI", finalizzato a sottoscrivere, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione (Strumenti Finanziari partecipativi), emessi dalle società come meglio di seguito individuate entro il 31 dicembre 2020.

### Soggetti destinatari

- le società, con un volume di ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiore a € 5, o €10 milioni per l'accesso al "Fondo Patrimonio PMI", e fino a € 50 milioni
- ✓ che abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33% (nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata);
- ✓ non già "in difficoltà" alla data del 31 dicembre 2019 e in regola con tutte le disposizioni vigenti;
- ✓ che abbiano deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente DL ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato (per l'accesso al "Fondo Patrimonio PMI" l'aumento di capitale non può essere inferiore a € 250.000 e il numero di dipendenti non superiore a 250).

### Disposizione

- Per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale spetta ai soggetti che effettuano il conferimento un credito d'imposta pari al 20%, da utilizzarsi anche in compensazione senza applicazione dei relativi limiti. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere € 2 milioni. La partecipazione deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.
- In presenza di perdite è riconosciuto alle stesse società, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo delle perdite stesse) fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio.

L'efficacia delle misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

### ***Art. 50 Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento***

Ai fini del cosiddetto super ammortamento, il termine di consegna dei beni strumentali nuovi (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) viene differito dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020.

### **Art. 122 Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19**

La disposizione introduce in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (richiamati in via specifica nella norma) di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La norma rinvia a un provvedimento del direttore dell'AE la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

### **Art. 125 Credito d'imposta per la sanificazione**

La norma ripropone in un unico testo le disposizioni già previste dai Decreti Cura Italia e Liquidità innalzando il beneficio spettante.

#### Soggetti beneficiari

- soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

#### Disposizione

Spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 200 milioni per l'anno 2020 ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nei limiti di spesa previsti, sono adottati con provvedimento del direttore dell'AE, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge.

Previsto all'articolo 120 un ulteriore credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro: in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di € 80.000 per beneficiario.

### **Art. 126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi**

L'articolo proroga i termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19 del DL 8 aprile 2020, n. 23, nonché dagli articoli 61 e 62 del DL 17 marzo 2020, n. 18.

In sostanza la norma dispone una proroga generalizzata al 16 settembre 2020 (ovvero mediante al massimo quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020) del termine di ripresa della riscossione dei versamenti già sospesi dai precedenti Decreti pubblicati nel corso dell'emergenza.

***Art.143 Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.***

La norma proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 12-*novies* del DL 30 aprile 2019, n. 34 che introducono una procedura di integrazione da parte dell'AE dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

***Art.147 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24***

A decorrere dall'anno 2020 è elevato da € 700 mila a € 1 milione il limite annuo dei crediti compensabili attraverso l'istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

**STUDIO BRAMANTE**  
**dott.ssa Lucia Bramante**